



COMUNE DI POGGIOMARINO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PATRIMONIO

Piazza De Marinis - Tel. 081.8658221 – fax 081.8658250

Prot. n. 22075 del 19/09/2020

ORDINANZA N° 177 del 19/09/2020

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 2020/2021 A PARTIRE DAL GIORNO 28 SETTEMBRE 2020, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO QUALI SEDE DI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTIDIFFUSIONE DEL VIRUS.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:

- L'art. 32 della Costituzione;
- l'art.50 co.5 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, a mente del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- L'art. 18 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), comma 1, del D.l. n. 76 del 15.7.2020, il quale dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, (2. *I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1*), per effetto della quale i Sindaci possono adottare tutte le misure contingibili e urgenti necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità della propria comunità;
- L'art. 1 del D.l 16.5.2020, n.33, convertito dalla L. 14.7.2020, n.74, il quale prevede che *“Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale”*;
- Il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dall' art.1, co. 16, del D.L. n.33/2020, ove si dispone che *“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna*

Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)";

- Il Decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante: *“Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;*
- Il D.L. n.83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020, emanato a seguito della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2020, in conseguenza della dichiarazione di *“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”* da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- L'Ordinanza del Ministro della Salute 1° agosto 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*. La Delibera della Regione Campania n.373 del 15 luglio 2020, con la quale, è stato approvato il calendario scolastico 2020/2021”;
- Il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020. Il DPCM del 7 agosto 2020, avente ad oggetto la proroga delle misure atte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 fino al 7 settembre 2020;
- La nota del Ministero della Salute del 7 agosto 2020, concernente la somministrazione di test sierologici su base volontaria al personale della scuola;
- Le Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020;
- Il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 25.3. 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16.5.2020 n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma ed è stato, tra l'altro, sostituito il disposto di cui all'art. 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del DPCM 7 agosto 2020 dal seguente: *«r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21»;*
- La deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 7.9.2020, di approvazione del calendario scolastico 2020/2021, a parziale modifica della D.G.R. n. 373/2020, stabilendo, per tutti gli ordini e i gradi d'istruzione e per i percorsi formativi, che le lezioni abbiano inizio giovedì 24 settembre 2020 e terminino sabato 12 giugno 2021;
- L'Ordinanza Regionale n.70 del 8 settembre 2020, con la quale, fermi restando i provvedimenti statali e regionali vigenti in materia e fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, si ordina:
 - 1.1 A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo:
 - ove residente nella Regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro;
 - ove residente in Regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le

- scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale;
- 1.2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1.1. non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo”;
 - 1.3. Ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati;
 - 1.4. È demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno – volta all’espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alla riapertura delle attività scolastiche in data 24 settembre 2020;
 - 1.5. I Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse all’eventuale inosservanza, previste al punto 2 del presente provvedimento;
- L’Ordinanza Regionale n.71 del 9 settembre 2020, con la quale vengono confermate ed aggiornate le disposizioni relative allo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio;
 - Preso atto del Report definitivo di Monitoraggio elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, che attesta per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio che resta “moderato”, con Rt puntuale di 0,80 nonostante l’aumento dell’incidenza della patologia;

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021;

Vista la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l’avvio dell’anno scolastico per il 24/09/2020 in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica;

Vista l’Ordinanza Regionale n. 70 dell’08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell’anno scolastico;

Preso atto delle istanze pervenute dai dirigenti scolastici i quali hanno rappresentato l’opportunità di differire l’inizio dell’anno scolastico al fine di consentire tutte le operazioni di sanificazione ed igienizzazione dei locali scolastici ivi compreso il ripristino degli spazi didattici dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre, in modo da accogliere gli alunni in situazioni di sicurezza;

Dato atto che il Ministero della Salute con nota in data 07/08/2020 ha previsto il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 prevedendo un meticoloso lavoro di sanificazione che interesserà i seggi elettorali;

Ritenuto fissare l’apertura degli istituti scolastici pubblici ubicati sul territorio comunale, quali sede di seggi elettorali per le elezioni, con decorrenza 28 settembre 2020, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria che consentono l’adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle su richiamata normativa e nel rispetto delle prescrizioni anti diffusione del virus;

Richiamato il comma 5 dell’art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 13 dell'11/03/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie con contestuale delega alla firma al dott. Carmine Mancinelli;

ORDINA

Agli Istituti Scolastici pubblici del territorio comunale, quali sede di seggi elettorali per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020, in persona dei rispettivi Dirigenti e per le motivazioni in premessa riferite, l'inizio delle attività didattiche 2020/2021, a decorrere dal giorno 28 settembre 2020, nel puntuale rispetto dei protocolli di sicurezza in materia di contenimento della diffusione del virus.

Si specifica inoltre che, in conformità di quanto previsto dal Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 del Ministero della Salute del 07/08/2020, verrà svolto un meticoloso lavoro di sanificazione che interesserà gli edifici scolastici adibiti a seggio elettorale.

A V V E R T E

- che il personale dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- che avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli;
- che in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- che a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Aniello Annunziata – Responsabile del Settore Patrimonio Edilizia Scolastica del Comune di Poggiomarino;

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line, nell'apposita sezione, di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica:

- ai Dirigenti Scolastici degli istituti del territorio comunale, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
- All'Ufficio Scolastico Regionale;
- al Comando di Polizia Municipale
- Al Comando della Stazione Carabinieri di Poggiomarino,
- All'Asl di competenza territoriale,
- Alla Città Metropolitana di Napoli,
- Alla Prefettura di Napoli,
- All'Unità di Crisi della Regione Campania;

Che la presente ordinanza sia anche diffusa a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente

p. IL Commissario Straordinario
il Sub Commissario Vicario
Dott. Carmine Mancinelli

